

Comm.Trib. Prov. Salerno

Sezione XVI

Sentenza del 07/02/2000 n. 3

Intitolazione:

Tassa occupazione spazi - aree pubbliche - ambito di applicazione e presupposti - TOSAP - Base imponibile - Suolo pubblico oggetto di occupazione - Rilevanza - Occupazione di suolo inferiore a quella indicata dal provvedimento di autorizzazione - Comunicazione all'Amministrazione - Necessita' - Mancanza - Conseguenze

Massima:

Ai fini dell'assoggettamento alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, la cessazione dell'occupazione o la mancata, parziale o totale, realizzazione di essa rispetto alla originaria concessione, deve essere comunicata all'ente che aveva concesso l'occupazione del suolo pubblico a cura del privato, che, a seguito di cio', deve essere destinatario di un provvedimento di modifica di quello precedentemente rilasciato. Di conseguenza, laddove l'interessato non effettui, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507 del 1993, la prescritta comunicazione alla detta Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'evento si e' prodotto, la modificazione verificatasi non ha efficacia ai fini della diversa determinazione del tributo.

Testo:

Testo non disponibile